

44.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	901	Proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	901
Disegno di legge di conversione n. 815:		Proposta di legge di iniziativa popolare (Annunzio)	901
(Articolo unico)	879	Proposte di legge:	
(Modifiche apportate dalla Commissione) ..	879	(Adesione di deputati)	901
(Articoli del relativo decreto-legge)	879	(Annunzio)	901
(Emendamenti e subemendamenti)	887	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	901
Disegno di legge di conversione S. 350 (approvato dal Senato) n. 909:		Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	905
(Articolo unico)	895	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	905
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	895	<i>ERRATA CORRIGE</i>	905
(Articoli del relativo decreto-legge)	895		
Missioni valedoli nella seduta del 27 luglio 1994	901		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 418, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER IL RISANAMENTO ED IL RIORDINO DELLA RAI SPA (815)*

—————

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 418, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 558, 28 febbraio 1994, n. 141, e 29 aprile 1994, n. 263.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 9, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere che la concessionaria sia tenuta entro quattro mesi dalla stipula ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico a tutti i propri dipendenti che svolgano attività giornalistica e che risultino assunti alla data del 1° gennaio 1994 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministra-

zione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Convenzione). — 1. Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dal-

l'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

4. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi ».

ARTICOLO 2.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in

possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

ARTICOLO 4.

1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della relazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

ARTICOLO 5.

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

ARTICOLO 6.

1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ARTICOLO 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

« 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione da essi rivestita è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri ».

ARTICOLO 8.

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e

seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ARTICOLO 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La conven-

zione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. La scelta del concessionario avverrà mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) precedenti attività di informazione di interesse generale;
- b) affidabilità tecnica della proposta;
- c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;
- d) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.

5. Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 10.

1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessio-

naria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA

(prevista dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	142.270	8.000	5.310	156.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

CATEGORIE	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a categoria; navi di lusso	33.700	427.000	7.500	72.700
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affitta camere, esercizi pubblici di 4 ^a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.200	329.000	7.500	72.700
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	22.500	213.000	3.750	36.400

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e IVA)

Categorie	Canone base televisione		Maggiorazione per posto	Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	427.000	427.000	960	6 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	427.000	427.000	720	5 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	427.000	427.000	480	4 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	427.000	427.000	240	3 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	329.000	329.000	120	2 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10 per cento dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI
INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1 Con potenza non superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	2.700	1.065	32.400

3.2 Con potenza superiore a 26 CV:

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	30.000	1.065	59.700

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusionsi televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 10.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro,.

1. 1.

Monticone, Zen.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 1. 2.

Monticone, Zen.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 1. 3.

Mazzuca.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 1. 4.

Berlinguer, Bassanini, Mussi,
Nadia Masini, Bonsanti, Gri-
gnaffini, La Volpe, Stampa,
Galliani.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 1. 5.

Nappi, Giuliotti, Vignali, Com-
misso.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può far pervenire al Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo entro trenta giorni eventuali osservazioni sul piano di ristrutturazione aziendale.

1. 6.

Monticone, Zen.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

1. 11.

La Commissione.

Al comma 2, capoverso 2, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: A partire dal corrente anno e ad esclusione dell'introito già ottenuto dai versamenti per il canone 1994, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà altresì prevedere, per il raggiungimento degli obiettivi economici contenuti nel contratto, misure alternative, a copertura parziale o complementare, all'aumento del canone di abbonamento. Tra di esse si potranno considerare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, un incremento dell'affollamento pubblicitario della concessionaria pubblica, con particolare ri-

ferimento all'affollamento settimanale, ovvero, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, eventuali economie di bilancio.

1. 7.

Faverio, Leoni Orsenigo, Lauber.

Al comma 2, capoverso 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Per il raggiungimento degli obiettivi economici contenuti nel contratto, in alternativa all'aumento del canone di abbonamento, il limite di affollamento pubblicitario della concessionaria pubblica è elevato al 4,5 per cento settimanale.

1. 8.

Mazzuca.

ART. 4.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: relazione del predetto rapporto *con le seguenti:* redazione del predetto rapporto.

4. 1.

La Commissione.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 1.

Al primo periodo, dopo le parole: 2, 3 e 4 *inserire le seguenti:* incluse quelle di rideeterminazione e di rettifica dei valori iscritti in bilancio ed in inventario.

Conseguentemente, allo stesso periodo sopprimere le parole da: incluse fino a: ed in inventario.

0. 5. 1. 1.

La Commissione.

Al terzo periodo sostituire la parola: detraibile *con la seguente:* deducibile.

0. 5. 1. 2.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, effettuate dalla Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle società da essa controllate per l'intero capitale sociale, incluse quelle di rideterminazione e di rettifica dei valori iscritti in bilancio ed in inventario, sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti in bilancio ed in inventario in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. I minori valori iscritti in bilancio ed in inventario in seguito alle operazioni di rideterminazione e di rettifica non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. La differenza tra tali minori valori e quelli ad essi superiori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi è comunque detraibile ai sensi dell'articolo 75, comma 4, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, conformemente alle norme del capo VI, del titolo I del citato testo unico n. 917 del 1986.

5. 1.

La Commissione.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: nel suo complesso *inserire le seguenti:* da realizzarsi entro il 30 giugno 1995.

7. 1.

Giulietti, Vignali, Commisso, Nappi.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 7. 2.

Grignaffini, Stampa, Bonsanti,
Nadia Masini, La Volpe, Gal-
liani.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 7. 3.

Vignali, Comisso, Giulietti,
Nappi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 1.

Stampa, Grignaffini, Bonsanti,
Nadia Masini, La Volpe, Gal-
liani.

Sopprimerlo.

* 8. 2.

Nappi, Giulietti, Vignali, Com-
misso.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica e televisiva delle sedute parlamentari, la convenzione di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, dovrà prevedere l'impegno della concessionaria a trasmettere integralmente tutte le sedute delle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delle Commissioni parla-

mentari permanenti quando esse siano riunite in sede legislativa presso la Camera dei deputati ed in sede deliberante presso il Senato della Repubblica.

2. La convenzione di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, dovrà prevedere che l'impegno di cui al comma 1 si intende assolto dalla concessionaria mediante trasmissione di dette sedute su una qualunque delle reti radiofoniche e televisive di proprietà della medesima concessionaria, purché nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 21.

3. Le trasmissioni di cui al presente articolo non potranno essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici.

4. La convenzione di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, dovrà prevedere il permanere dell'impegno di cui al comma 1 da parte della società concessionaria fino alla data di inizio delle trasmissioni della rete radiofonica prevista dall'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. L'importo da corrispondere alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il servizio previsto in convenzione a norma del presente articolo è di 10 miliardi di lire annui.

6. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

9. 1.

Mazzuca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nella concessione RAI-Radiotelevisione italiana SpA, di cui all'articolo 6, si intende previsto l'obbligo della concessionaria di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Il servizio comporterà l'impegno a trasmettere, tra le ore 7,30 e le 22,30, almeno il 40 per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non potranno essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari.

9. 2.

Monticone, Zen.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Fino alla riforma complessiva del sistema radiotelevisivo, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è effettuato, dalla concessionaria radiotelevisiva pubblica, utilizzando la banda di frequenza in onde medie.

2. Nel caso in cui la concessionaria pubblica fosse temporaneamente impossibilitata ad effettuare il servizio di cui al comma 1, che comunque va realizzato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, può attivare convenzioni provvisorie con le concessionarie private per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale o in ambito locale, operanti secondo le modalità di cui all'articolo

21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in un'area con popolazione residente superiore a quindici milioni di abitanti.

3. I soggetti privati interessati alla convenzione provvisoria di cui al comma 2 devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dichiarare la loro disponibilità ad effettuare il servizio.

4. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni, predispone, entro i successivi trenta giorni, l'elenco dei soggetti concessionari privati per la radiodiffusione sonora disponibili ad effettuare il servizio di trasmissione parlamentare in regime di convenzione provvisoria accertando per ciascun soggetto il possesso dei seguenti requisiti:

a) caratteristiche di emittente radiofonica di informazione per ciascun concessionario, riconosciute attraverso l'avvenuta ammissione alle provvidenze ed agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nell'anno precedente, ovvero dell'articolo 4 della medesima legge, nell'anno precedente;

b) impegno del legale rappresentante di ciascuna impresa concessionaria di radiodiffusione sonora ad effettuare in diretta, con l'impiego di tutti gli impianti in esercizio al momento della messa in onda del servizio di trasmissione parlamentare, senza interrompere, fare precedere o fare seguire nei trenta minuti precedenti e seguenti il medesimo con annunci pubblicitari e interventi politici ad eccezione della presentazione in corso, senza alcuna discriminazione tra i deputati iscritti a parlare;

c) impegno del legale rappresentante l'impresa concessionaria di radiodiffusione sonora ad effettuare trasmissioni parlamentari con le modalità di cui alla lettera b) per almeno il sessanta per cento delle ore complessive annuali di seduta di aula della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e comunque in ogni caso allorché il servizio di trasmissione parlamentare venga richiesto dalla Segreteria

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con semplice preavviso di ventiquattro ore;

d) l'impegno della concessionaria ad applicare entro quattro mesi dalla stipula il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico a tutti i propri dipendenti che svolgano attività giornalistica e che risultino assunti alla data del 1° gennaio 1994.

5. I collegamenti radioelettrici necessari per l'espletamento del servizio in concessione provvisoria a soggetti privati saranno realizzati dalla concessionaria pubblica.

6. Gli importi da corrispondere ai concessionari privati saranno erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle ore di trasmissione effettivamente prestate, agli impianti utilizzati e alla popolazione residente nelle aree servite, alla scadenza di ogni singola convenzione.

7. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 7 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

9. 3.

Bassanini, Nadia Masini, Bonsanti, Grignaffini, Galliani, La Volpe, Stampa.

Al comma 1, sostituire le parole: di durata triennale con le seguenti: di durata annuale.

9. 4.

Faverio, Leoni Orsenigo, Lauber.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: pubblicitari o aggiungere la seguente: interventi.

9. 5.

Bonsanti, Grignaffini, Stampa, Nadia Masini, Galliani, La Volpe.

Al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: La realizzazione di tale rete o comunque una normativa precisa che regoli la trasmissione dei lavori parlamentari, dovrà essere compresa nella nuova legge di riassetto del sistema radio-televisivo.

9. 6.

Faverio, Leoni Orsenigo, Lauber.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) non essere organo di partito o di movimento politico ovvero non esprimere alcun legame diretto o indiretto con un partito o un movimento politico.

9. 7.

Mazzuca.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) non essere organo di partito.

9. 8.

Nappi, Vignali, Commisso.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

9. 9.

Vignali, Commisso, Nappi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Con stanziamento triennale di 5 miliardi annui è istituito un « Fondo di sostegno all'emittenza radiofonica comunitaria locale ».

9. 10.

Commisso, Vignali, Giulietti,
Nappi.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 40 miliardi con le seguenti: di lire 20 miliardi.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 121

miliardi e 200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 18 miliardi e 800 milioni, mediante corrispondente aumento del canone annuo di concessione dovuto per il 1994 dai concessionari proprietari di tre reti televisive nazionali.

10. 1.

Galliani, Nadia Masini, Bonsanti, Grignaffini, La Volpe, Stampa.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 1994, tenuto conto dell'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, il canone di concessione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA è determinato nella misura di lire 30 miliardi.

10. 2.

Monticone, Zen.

DISEGNO DI LEGGE: S. 350. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1994, N. 318, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (APPROVATO DAL SENATO) (909)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
27 MAGGIO 1994, N. 318

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato ».

All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 1994 il termine di cui all'articolo 2, comma 7,

della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'inoltro della documentazione e della domanda, è fissato al 30 settembre ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia).

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

ARTICOLO 2.

(Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose).

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

ARTICOLO 3.

(Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. ».

2. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare

natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi ».

ARTICOLO 4.

(Interventi in favore del volontariato).

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dell'anno 1994.

2. Per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento

relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 27 luglio 1994.**

Aimone Prina, Aloi, Anedda, Asquini, Cicu, Costa, Fumagalli Carulli, Garra, Li Calzi, Lo Porto, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Mirone, Novelli, Polli, Rocchetta, Segni, Teso, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 26 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

AYALA ed altri: « Modifica dell'articolo 432 del codice penale in tema di attentati alla sicurezza dei trasporti » (1034);

MANZONI: « Norme in materia di tassa annuale di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA » (1036);

PASETTO: « Soppressione dell'Albo dei procuratori legali » (1037);

BOSSI: « Istituzione dell'ente per gli interventi sul mercato agricolo (EIMA) » (1038);

BARRA e VENEZIA: « Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente attuazione di direttive comunitarie relative a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche » (1039).

È stata altresì presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

APREA ed altri: « Disposizioni relative al servizio di mensa per gli operatori scolastici » (1040).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa popolare.**

In data 26 luglio 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni » (1035).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge MUZIO: « Norme per la bonifica delle strutture e dei territori contaminati dall'amianto » (177) (annunziata nella seduta del 15 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: MALVEZZI, TURRONI, BASSI LAGOSTENA.

La proposta di legge NADIA MASINI ed altri: « Norme per l'edilizia scolastica » (714) (annunziata nella seduta del 20 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato: SBARBATI.

La proposta di legge SARACENI e DI LELLO FINUOLI: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute » (1005) (annunziata nella seduta del 25 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato: CORLEONE.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BOSSI ed altri: « Ordinamento dei segretari comunali e provinciali e del cittadino dirigente » (515) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

MAZZUCA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso e la progressione in carriera dei docenti universitari, nonché dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca, banditi successivamente al 31 dicembre 1988 » (731) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

DI MUCCIO: « Norme sul diretto patrocinio nei giudizi in materia pensionistica innanzi la Corte dei conti » (833) (*Parere della II e della XI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (968);

CRUCIANELLI ed altri: « Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (980);

BASSANINI ed altri: « Disposizioni in materia di scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinciali eletti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 » (1013);

alla II Commissione (Giustizia):

« Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, in misure cautelari e di diritto alla difesa » (1033) (*Parere della I Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi

e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 » (932) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991 » (934) (*Parere della I, della V, della VI, della IX e della X Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

PARISI: « Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva » (725) (*Parere della I, della V, della IX e della XII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

GERBAUDO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota IVA su talune specie di animali » (713) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

PETRELLI ed altri: « Modifiche alla tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di oli minerali in agricoltura » (764) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

NADIA MASINI ed altri: « Norme per l'edilizia scolastica » (714) (*Parere della I, della V, della VI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

BALOCCHI ed altri: « Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo » (726) (*Parere della I e della II Commissione*);

SBARBATI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale

e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (736) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

REBECCHI e PERINEI: « Introduzione dell'insegnamento di stenografia — classe di concorso - A089-LXXXIX — in alcune facoltà o istituti universitari » (744) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

SBARBATI ed altri: « Ordinamento degli studi di scienze dell'educazione fisica e sportiva presso le università. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) » (755) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

CANESI ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive » (757) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

VENDOLA: « Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica » (780) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PARLATO ed altri: « Modifica dell'articolo 4-bis del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, recante norme per garantire la continuità di destinazione di immobili aventi rilievo storico od architettonico destinati ad attività religiose, artistiche, culturali, scientifiche, commerciali ed artigianali » (506) (*Parere della I, della II e della VII Commissione*);

CORLEONOE ed altri: « Soppressione dei consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 » (722) (*Parere della I e della XIII Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

CASTELLI ed altri: « Disciplina dell'autotrasporto di cose » (660) (*Parere della I, della II, della V e della X Commissione*);

BOGHETTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione di edifici dell'Amministrazione postale » (665) (*Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

MARTINAT ed altri: « Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre, con effetto immediato, le emissioni inquinanti dei veicoli a motore » (733) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della IX, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

UGOLINI ed altri: « Norme per favorire l'impiego dell'etanolo di origine agricola e derivati come carburanti » (763) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

VASCON: « Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia » (789) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

REBECCHI ed altri: « Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a minore tasso di inquinamento ambientale e in materia di sicurezza dei veicoli a motore » (826) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della IX, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla XI Commissione (Lavoro):

CIRUZZI ed altri: « Disciplina della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo » (600) (*Parere della I, della II, della VIII e della X Commissione*);

CASTELLI ed altri: « Misure urgenti in materia di occupazione nelle province di nuova istituzione » (603) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

NADIA MASINI ed altri: « Disciplina dei contratti per l'affidamento di insegnamenti nelle scuole superiori per interpreti e traduttori » (651) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

MAGRI ed altri: « Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente disciplina del cumulo tra pensione e attività di lavoro autonomo » (710) (*Parere della I e della V Commissione*);

MAGRI ed altri: « Norme per la graduale riduzione dell'importo mensile delle pensioni di invalidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base alla ridotta capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato » (711) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

FINI ed altri: « Riconoscimento ad alcune categorie di impiegati dello Stato della qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento » (776) (*Parere della I e della V Commissione*);

COLUCCI ed altri: « Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale » (781) (*Parere della I, della VII e della X Commissione*);

COLUCCI ed altri: « Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti » (782) (*Parere della I e della V Commissione*);

NESPOLI: « Disposizioni per la immissione nei ruoli dirigenziali di talune categorie di personale dei soppressi ruoli ad esaurimento presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (787) (*Parere della I e della V Commissione*);

SCERMINO ed altri: « Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in

servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo » (838) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CIOCCHETTI: « Interventi per favorire l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini anziani e per l'istituzione dei servizi di telesoccorso e telecontrollo » (694) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

CALDEROLI ed altri: « Norme in favore dei cittadini handicappati psichici o subnormali » (885) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

SCALIA ed altri: « Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici » (101) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione*);

SCALIA ed altri: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (103) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

CACCAVALE: « Nuove norme in materia di usi civici e terre civiche » (766) (*Parere della I, della II e della VI Commissione*);

ONNIS: « Modifica all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria nella regione Sardegna » (871) (*Parere della I e della VIII Commissione*);

AGOSTINACCHIO ed altri: « Interventi a favore di aziende agricole colpite da eventi calamitosi » (975) (*Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione*).

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 25 luglio 1994, a pagina 841, prima colonna, alle righe dalla nona alla undicesima, deve leggersi: « SARACENI e DI LELLO FINUOLI: "Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute" (1005) », e non: « SARACENI e DI LELLO FINUOLI: "Nuove norme in materia di custodia cautelare" (1005) », come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*